

**D.M. 15 marzo 2005: Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della delega conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;

Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;

Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalita' e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;

**Decreta:**

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:

A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

- artisti lirici;
- cantanti di musica leggera;
- coristi;
- vocalisti;
- suggeritori del coro;
- maestri del coro;
- assistenti e aiuti del coro;
- attori di prosa;
- allievi attori;
- mimi;
- attori cinematografici o di audiovisivi;
- attori di doppiaggio;
- attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varieta' ed attrazioni;
- imitatori, contorsionisti;

artisti del circo;  
marionettisti e burattinai;  
acrobati e stuntman;  
ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;  
suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;  
generici e figuranti;  
presentatori;  
disc-jockey;  
animatori in strutture turistiche e di spettacolo;  
registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;  
aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;  
casting director;  
sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;  
soggettisti;  
dialoghisti;  
adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;  
direttori della fotografia;  
light designer;  
direttori di produzione;  
ispettori di produzione;  
segretari di produzione;  
responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;  
segretari di edizione;  
cassieri di produzione;  
organizzatori generali;  
amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;  
direttori di scena;  
direttori di doppiaggio;  
assistenti di scena e di doppiaggio;  
location manager;  
compositori;  
direttori d'orchestra;           sostituti direttori d'orchestra;  
maestri collaboratori;       maestri di banda;  
professori d'orchestra;  
consulenti assistenti musicali;  
concertisti e solisti;  
orchestrali anche di musica leggera;  
bandisti;  
coreografi e assistenti coreografi;  
ballerini e tersicorei;  
figuranti lirici;  
cubisti;  
spogliarellisti;  
figuranti di sala;  
indossatori;  
fotomodelli;  
amministratori di formazioni artistiche;  
organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;  
tecnici del montaggio e del suono;  
documentaristi audiovisivi;  
tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;  
tecnici addetti alle manifestazioni di moda;  
sound designer;  
tecnici addetti agli effetti speciali;  
maestri d'armi;  
operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;  
aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

video-assist;  
fotografi di scena;  
maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);  
scenografi;  
story board artist;  
bozzettista;  
creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;  
architetti;  
arredatori;  
costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi;  
sarti;  
truccatori;  
parrucchieri;  
lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali;

B) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):

operatori di cabine di sale cinematografiche;  
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

artieri ippici;  
impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;

prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle societa' sportive;

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali  
*Maroni*

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
*Siniscalco*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**